



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.6 del 03/02/1995
- n.20 del 10/05/1996
- n.69 del 20/07/1998
- n.59 del 14/06/2001
- n. 18 del 21/03/2003

INDICE SISTEMATICO

Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	3
Articolo 6	4
Articolo 7	4
Articolo 8	4
Articolo 9	4
Articolo 10	5
Articolo 11	5
Articolo 12	6
Articolo 13	6
Articolo 14	6
Articolo 15	6
Articolo 16	7
Articolo 17	7
Articolo 18	7
Articolo 19	7
Articolo 20	7
Articolo 21	7
Articolo 22	8
Articolo 23	8
Articolo 24	8

(Le parti in *neretto* sono quelle modificate dagli emendamenti in sede di approvazione)

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero consistenti in n° 2 campi di calcio di cui uno in erba e uno in terra battuta, n°3 campi da tennis di cui due in erba sintetica coperti con relative strutture estensibili e uno in tartan polivalente, con relativi locali adibiti a spogliatoi e due gradinate di cui una in struttura metallica coperta e l'altra in c.a. e n° 2 campi di bocce.

Articolo 2

La Giunta Municipale può deliberare la concessione temporanea di tutti o parte degli impianti sportivi e del tempo libero a Società, Associazioni sportive o enti locali che non abbiano, per statuto, finalità di lucro.

Articolo 3

È competenza dell'Assessore allo sport affiancato da una commissione nominata dalla Giunta da lui presieduta e composta da un rappresentante per ogni società o gruppo sportivo operante sul territorio comunale, verificare il fine pubblico - sociale nell'utilizzo degli impianti.

Articolo 4

La convenzione per la concessione degli impianti sportivi Municipali dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento parte integrante e sostanziale della stessa.

La convenzione avrà la durata di CINQUE anni.

Su richiesta del concessionario, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 5

La richiesta dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte di società o gruppi sportivi locali, non aventi scopo di lucro, per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovrà essere indirizzata al concessionario della gestione degli impianti.

La domanda dovrà contenere un prospetto scritto indicante il genere di attività o manifestazione da indire, il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento e per lo svolgimento delle gare.

L'accoglimento o meno delle richieste dovrà essere autorizzato dal concessionario e comunicato ai richiedenti per iscritto motivandone l'accettazione o meno.

Tale autorizzazione è soggetta al rilascio del parere preventivo **vincolante** del comune, da richiedersi a cura del concessionario.

Per qualsiasi uso delle attrezzature sportive o degli impianti per il tempo libero di breve durata per manifestazioni o tornei, gli interessati dovranno fare domanda quindici giorni prima all'ente concessionario, che ne autorizzerà l'uso.

Al concessionario degli impianti sportivi è data facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso per sopravvenute circostanze di forza maggiore.

Articolo 6

L'utilizzo del campo di calcio in erba e tutti gli altri impianti da parte delle associazioni sportive di Villa d'Almè per le partite di campionato è a titolo gratuito.

Per le società con sede esterna al territorio comunale è a titolo oneroso previa autorizzazione della Giunta, sentito il parere della commissione allo sport e del concessionario, secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

Articolo 7

Il campo di calcio in terra battuta potrà essere usato gratuitamente dai ragazzi di Villa d'Almè quando lo stesso risulta libero da prenotazioni.

Le prenotazioni dei campi da tennis saranno regolate da norme stabilite dal concessionario che consentano la rotazione nell'utilizzo dei campi stessi.

Articolo 8

Il Concessionario è responsabile della gestione e della custodia degli impianti.

Articolo 9

Tutte le spese di investimento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero, saranno a carico del Comune, con esclusione degli interventi di carotatura, semina, concimazione, diserbo e ripristino dreni del campo di calcio e della manutenzione dell'area verde recintata.

Si precisa che nella manutenzione ordinaria rientrano solo le sottoindicate mansioni:

Campo di calcio: taglio erba, verniciatura panchine, verniciatura e sostituzione reti delle porte di calcio, conservazione manto erboso e riparazione tagliaerba, sostituzione lampade.

Campetto di calcio: sistemazione del terreno di gioco con spargimento di sabbia idonea, sistemazione e sostituzione reti delle porte di calcio, sostituzione lampade.

Campi di tennis e bocce: sistemazione del terreno di gioco con spargimento di sabbia idonea, pulitura canale di scolo acque, segnaletica campi, estirpazione erbe verniciatura assi laterali, sostituzione reti da tennis e lampade.

Parte comune: taglio erba, verniciatura panchine, estirpazione erbe dai viali, pulitura pozzetti, innaffiamento piante e prato.

Immobili: tinteggiatura locali, sostituzione serrature, sostituzione lampade e fusibili, sostituzione rubinetti, riparazione copertura campi da tennis in caso di rottura che non comporti un intervento radicale.

Il concessionario può segnalare, fornendo dettagliato preventivo, la necessità di effettuare opere di manutenzione straordinaria, ovvero la necessità di introdurre eventuali miglioramenti ed addizioni, interventi che a discrezione dell'Amministrazione Comunale potranno essere finanziati mediante contributo al Concessionario, che a proprie cure e spese provvederà alla loro realizzazione. Le opere, i miglioramenti e le addizioni verranno ricevuti gratuitamente dal Comune al termine della concessione.

Il contributo sarà assegnato con provvedimento della Giunta Comunale, prima dell'effettuazione dei lavori, previa acquisizione del parere del responsabile del servizio tecnico del Comune, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/8/2000 n. 267 in ordine alla congruità ed opportunità dell'intervento.

All'erogazione del contributo provvede il responsabile del servizio tecnico, con propria determinazione, verificata la regolare esecuzione dell'intervento.

Articolo 10

Le spese di gestione ordinaria relativa all'energia elettrica a qualsiasi uso destinata, all'acqua e al combustibile destinato al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda, verranno ripartite sulla base delle percentuali, a carico del concessionario, comunque non superiori al 50%, da adottarsi prima della predisposizione del bilancio di previsione.

Le spese relative al servizio Telecom saranno a totale carico del concessionario.

La quota a carico del concessionario sarà versata nelle casse comunali con le seguenti modalità: entro il 30 settembre verrà versato il 50% a titolo di acconto delle spese sostenute nell'anno precedente, mentre il saldo entro 15 giorni dalla ricezione del riparto delle spese effettuato dal comune.

Sugli eventuali ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di legge.

La percentuale di compartecipazione alle spese sopra menzionate viene motivata in relazione ai parametri ed alle tariffe approvate dalla Giunta applicate per l'utilizzo degli impianti, escludendo tale pagamento solamente nei casi previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 11

In caso di nevicata lo sgombero è a carico del Concessionario che gestisce gli impianti.

Articolo 12

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture ed alle attrezzature mobili ed immobili.

Il servizio d'ordine durante le manifestazioni, gare o allenamenti è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Articolo 13

Il Comune è tenuto ad attivare una polizza da contrarre con una compagnia assicurativa per la responsabilità civile da valere per il pubblico, gli atleti e per chiunque sia ammesso nell'area delle attrezzature o faccia uso delle attrezzature stesse e per la staticità delle strutture.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S..

Chi ha l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità indicate dagli organi suddetti, controllando i limiti d'uso e di capienza.

Articolo 14

La vigilanza degli impianti spetta al custode incaricato dall'Ente o Società concessionaria.

Articolo 15

Le società che ottengono l'uso degli impianti sportivi dovranno versare all'Ente concessionario un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a manifestazione conclusa.

Qualsiasi persona od associazione sportiva che usufruirà degli impianti dovrà corrispondere per l'uso degli stessi una tariffa nella misura prefissata con delibera della Giunta Municipale, salvo quanto previsto dall'art. 6.

Sulle tariffe verrà praticata una riduzione del 15% per le sedute di allenamento degli atleti o appartenenti alle squadre agonistiche locali per non più di sei ore settimanali.

Della cauzione e dei pagamenti sarà rilasciata ricevuta dal Concessionario su bollettari numerati e vidimati dal responsabile del servizio finanziario prima dell'uso, da restituire allo stesso responsabile alla fine di ogni anno. La fornitura dei bollettari sarà a carico del concessionario.

Articolo 16

Le manifestazioni sportive gratuite di società, enti e Associazioni patrocinate dal Comune di Villa d'Almè, nonché tutte le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici che potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure, non saranno soggette al pagamento delle tariffe di cui all'art. 15, ciò anche in caso di gestione in concessione.

Articolo 17

L'Ente concessionario degli impianti sportivi e del tempo libero non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

Articolo 18

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie e ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza o dal comportamento del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Articolo 19

La pubblicità interna agli impianti, fonica o visiva a carattere temporaneo o permanente per l'intero anno, o durante qualsiasi manifestazione non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione della Giunta.

Articolo 20

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi potranno essere aggiornate in qualsiasi periodo dell'anno. La decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata al Concessionario trenta giorni prima della loro applicazione.

Articolo 21

Ai fini statistici l'Ente concessionario dovrà comunicare alla Giunta Municipale alla fine di ogni trimestre il numero delle persone o società che hanno utilizzato i vari impianti sportivi.

Articolo 22

L'ente concessionario è tenuto a presentare alla Giunta Municipale entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 23

L'assessore allo sport, coadiuvato dalla commissione, è incaricato di sorvegliare rispetto del presente regolamento.

Alle sedute dell'organo decisionale dell'Ente concessionario, previa comunicazione, prenderà parte l'Assessore allo sport od un suo delegato.

In caso di inosservanza delle norme previste nel presente regolamento l'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione con preavviso scritto di almeno tre mesi alla concessionaria.

Articolo 24

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.